

DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2019
63/2019/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA J&G S.R.L. E ECA TECHNOLOGY S.P.A. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON
CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 125901214**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1054^a riunione del 26 febbraio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. generale Autorità 7693 del 5 marzo 2018) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. J&G S.r.l. e Eca Technology S.p.a. (di seguito: reclamanti o J&G e Eca Technology) hanno presentato all'Autorità un reclamo, in data 11 settembre 2018 (prot. Autorità 25602 del 14 settembre 2018), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), il presunto ritardo nelle attività di completamento della connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, relativo alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 125901214, con conseguente perdita del diritto a percepire gli incentivi previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016;
2. in data 11 settembre 2018 (prot. Autorità 25601 del 14 settembre 2018), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
3. in data 26 settembre 2018 (prot. Autorità 26764), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. in data 16 ottobre 2018 (prot. Autorità 29685 del 18 ottobre 2018), i reclamanti hanno replicato alla memoria del gestore;
5. in data 6 novembre 2018 (prot. Autorità 31520 del 7 novembre 2018), il gestore ha contro-replicato alla suddetta replica dei reclamanti;
6. in data 10 dicembre 2018 (prot. Autorità 35238 dell'11 dicembre 2018), i reclamanti hanno presentato le proprie osservazioni alla controreplica del gestore;
7. in data 1° febbraio 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina;
8. in data 7 febbraio 2019 (prot. Autorità 3178), l'Autorità ha indirizzato a J&G una richiesta di informazioni;
9. in data 13 febbraio 2019 (prot. Autorità 3713 del 14 febbraio 2019), i reclamanti hanno risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
10. in data 19 febbraio 2019 (prot. Autorità 4151 del 20 febbraio 2019) il gestore ha replicato alla risposta dei reclamanti alla richiesta di informazioni.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 7, comma 1, lettera a) secondo cui, per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore di rete è pari al massimo a 45 giorni lavorativi;
 - b) l'articolo 7, comma 5, secondo cui il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore di rete entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione. Il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo

- preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni;
- c) l'articolo 7, comma 8, secondo cui il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentate. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'art. 7, comma 5, del TICA.

QUADRO FATTUALE:

12. In data 31 luglio 2016, il gestore ha messo a disposizione di C.D.M. S.r.l. (dante causa di J&G, di seguito: C.D.M.) il preventivo per la connessione alla rete di un impianto eolico tripala, di potenza pari a 60 kW, identificato dal codice di rintracciabilità 125901214;
13. in data 18 agosto 2016, C.D.M. ha accettato il suddetto preventivo di connessione;
14. in data 10 febbraio 2017, Eca Technology (mandataria con rappresentanza di J&G per la gestione della pratica di connessione *de qua*, volturata in data 17 novembre 2016), dopo aver ottenuto dal gestore la validazione del progetto dell'impianto di rete, comunicava al gestore "*di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l'ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo*";
15. in data 11 maggio 2017, al momento della stipula dell'atto di cessione della cabina di trasformazione e delle relative servitù di elettrodotto, le parti riscontravano che una delle particelle catastali, interessate dal passaggio del cavo aereo dell'elettrodotto (particella n. 124, foglio 187, del catasto terreni del Comune di Marsala), era gravata da una procedura esecutiva di pignoramento e, pertanto, non poteva essere oggetto di servitù;
16. in data 12 maggio 2017, Eca Technology ha richiesto al gestore una modifica del preventivo di connessione, riportando nel modulo la seguente motivazione: "*modifica soluzione tecnica di connessione da linea MT aerea a linea MT interrata per impossibilità di acquisire servitù sulla particella 124 del foglio di mappa 187 per esecuzione immobiliare in corso*";
17. in data 30 maggio 2017, il gestore ha trasmesso a Eca Technology un nuovo preventivo di connessione, accettato in pari data dal richiedente;
18. in data 23 giugno 2017, Eca Technology - dopo aver ottenuto le autorizzazioni relative alla nuova soluzione tecnica di connessione - ha comunicato al gestore l'avvenuta realizzazione delle opere strettamente necessarie alla connessione;

19. in data 13 ottobre 2017, il gestore ha ultimato la realizzazione della connessione;
20. in data 24 novembre 2017, l'impianto è entrato in esercizio con l'attivazione della connessione;
21. in data 4 luglio 2018, i reclamanti hanno trasmesso un reclamo al gestore, contestando un ritardo di 110 giorni lavorativi nella realizzazione delle opere di connessione, per il quale hanno richiesto un indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 14 del TICA, pari a 73.877,10 euro, oltre alla rifusione del maggior danno arrecato dalla perdita dell'incentivo previsto per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
22. in data 7 settembre 2018, il gestore ha respinto il suddetto reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEI RECLAMANTI:

23. I reclamanti contestano *“il colpevole ritardo, da parte di E-Distribuzione S.p.A., nelle attività di completamento della connessione di un impianto eolico tripala sito nel Comune di Marsala, che ne ha determinato la mancata entrata in esercizio entro il 29 giugno 2017 con conseguentemente irrimediabile perdita del diritto a conseguire il trattamento tariffario di 0,268 €/kWh. che sarebbe spettato in forma del D.M. 23 giugno 2016”*;
24. i reclamanti dichiarano infatti che, dopo aver riscontrato l'impossibilità di ottenere la servitù di elettrodotto sulla particella n. 124, foglio 187, del catasto terreni del Comune di Marsala, fu proposto al gestore di rete *“la più ragionevole soluzione del problema: una modestissima variante esecutiva, immutata restando la soluzione di allaccio, con lo spostamento di soli 3,00 metri del palo di sostegno lato utente posto nell'area già oggetto di diritto di superficie, di modo che la particella esecutata non risultasse più interessata dalla traiettoria del sorvolo aereo dell'elettrodotto”*. Al riguardo i reclamanti producono documentazione (prot. Autorità 3713 del 14 febbraio 2019) relativa alla formulazione orale di tale proposta al gestore in occasione dell'incontro - in data 11 maggio 2017 – per la stipula dell'atto di cessione della cabina elettrica di trasformazione e delle relative servitù in favore del gestore;
25. nel reclamo si evidenzia, altresì, che *“nonostante la soluzione prospettata si dimostrasse pienamente in grado di superare la criticità insorta, senza peraltro determinare alcuna apprezzabile modificazione alla soluzione di allaccio ma semplicemente adeguandola all'imprevisto, E-distribuzione ha invece preteso che le fosse indirizzata una formale richiesta di modifica della soluzione tecnica, richiesta quanto mai superflua, attesa la sostanziale modestia, ai limiti dell'inconsistenza, della misura dello spostamento del box necessaria per evitare il sorvolo della particella esecutata”*;
26. secondo i reclamanti la soluzione tecnica indicata dal gestore nel nuovo preventivo del 30 maggio 2017 era *“superflua, sproporzionata e certamente indifferente alle peculiarità del territorio interessato”* non costituendo, quindi *“la soluzione tecnica minima per la connessione”*, richiesta dall'articolo 1, comma 1, lettera jj) del TICA;

27. i reclamanti affermano, inoltre, che non è pertinente il richiamo del gestore all'art. 2.1.07 comma f) del D.M. n. 449 del 21 marzo 1988 per giustificare la non fattibilità della descritta proposta di “variante esecutiva” in quanto *“la norma richiamata dal gestore, infatti, regola la distanza che deve intercorrere tra i sostegni delle linee elettriche e le strade comunali: ma la strada che corre vicino al sostegno di cui si trattava è invece strada vicinale”*; né può essere invocata *“la violazione della distanza prescritta dal comma 4 dell'art. 26 del DPR 495 del 16 dicembre 1992”*, atteso che *“la norma invocata è priva di ogni attinenza con la fattispecie”*;
28. i reclamanti chiedono, pertanto, il riconoscimento del ritardo del gestore nella realizzazione della connessione e del conseguente indennizzo previsto dall'articolo 14, comma 2, del TICA, relativo a 110 giorni lavorativi intercorrenti tra il 21 giugno 2017 (data in cui era prevista la conclusione dei lavori a carico del gestore) e il 24 novembre 2017 (data del verbale di attivazione della connessione).

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

29. In via preliminare, il gestore *“denuncia l'irricevibilità del reclamo in considerazione del fatto che lo stesso è stato presentato in violazione della procedura prevista dalla Delibera 188/2012/e/com. Infatti, in base a tale Delibera, occorre preliminarmente presentare un reclamo scritto al solo Gestore e, solo in caso di mancata risposta nel termine stabilito dalla delibera (45 giorni solari dal ricevimento dello stesso) o di risposta non soddisfacente, è possibile per il reclamante adire l'Autorità”*. Il gestore afferma che *“Nel caso in esame prima della presentazione del reclamo all'Autorità, la società J&G srl non risulta aver formulato alcuna lamentela nei confronti della scrivente Società in relazione alla pratica in oggetto”*;
30. nel merito, il gestore rivendica la correttezza del proprio operato, rilevando che era stata Eca Technology, nella domanda di modifica del preventivo presentata in data 12 maggio 2017, a richiedere *“una modifica della soluzione tecnica, precisando che venisse ipotizzata una soluzione interrata”*. Ciò perché *“al momento della stipula dell'atto notarile per la costituzione della servitù di elettrodotto sul mappale n. 124, foglio 187 del comune di Marsala veniva riscontrato che la società richiedente la connessione non aveva correttamente acquisito il consenso per la valida stipulazione della servitù. Infatti si accertava che tale particella era interessata da un pignoramento giudiziario”*;
31. il gestore precisa, altresì, che *“lo spostamento di 3 metri indicato nel reclamo come possibile soluzione di risoluzione della problematica emersa in sede di costituzione della servitù non era fattibile. Infatti, tale soluzione prevedeva la collocazione del sostegno ad una distanza dalla sede stradale minore di quella prevista dalla normativa tecnica vigente (art. 2.1.07 comma f) del d.m. 21/03/88 n. 449) e, quindi, non risultava né autorizzabile né tantomeno realizzabile”*;
32. il gestore, inoltre, a sostegno della non fattibilità della citata soluzione di connessione propugnata dai reclamanti, afferma che *“in base al comma 4 dell'art.*

26 del DPR 495 del 16.12.1992, andava comunque rispettata la distanza sopraddetta. Tale articolo prevede, per ovvie ragioni di sicurezza stradale, che “le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a 3 m per le strade di tipo F strade vicinali”;

33. nella nota del 19 febbraio 2019 (prot. Autorità 4151 del 20 febbraio 2019), il gestore, tramite il proprio incaricato, presente in occasione del citato rogito, afferma di non aver dato, in quella circostanza, all'amministratore delegato di J&G e al direttore dei lavori incaricato dalla medesima società, *“rassicurazioni sul termine dei lavori” e “di aver condiviso” con loro “che la variante avrebbe comportato uno slittamento s in avanti della stipula dell'atto”*. Nella richiamata nota, il tecnico incaricato dal gestore evidenzia, altresì, che le dichiarazioni rese dall'amministrazione delegato di J&G e dal direttore dei lavori *“nella parte relativa ai miei presunti impegni, assicurazioni, riserve ed istruzioni sono prive di fondamento”*;
34. il gestore, pertanto, eccepisce che *“nessuna fondata contestazione può essere mossa nei confronti dell'operato della scrivente società che si è limitata ad accogliere la richiesta di modifica presentata dal richiedente la connessione, fornendo la soluzione tecnica di connessione dallo stesso richiedente”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

35. In via preliminare, con riferimento alla eccezione, agitata dal gestore, relativa alla irricevibilità del presente reclamo, dagli atti acquisiti nel corso del presente procedimento, si rileva che:
 - a) il cd. pre-reclamo risulta presentato al gestore in data 4 luglio 2018 (come risulta dalla ricevuta di consegna della PEC, allegata al reclamo oggetto della presente decisione);
 - b) il presente reclamo è stato presentato all'Autorità in data 11 settembre 2018, dopo avere atteso 45 giorni dalla presentazione del pre-reclamo.Emerge, dunque, *per tabulas*, la conferma dell'ammissibilità del reclamo in parola, in quanto risultano rispettate le previsioni dell'art. 3 della Disciplina.
36. Passando ora all'esame del merito della controversia, dalla documentazione prodotta dalle parti e acquisita nel corso dell'istruttoria procedimentale, risulta che, in data 12 maggio 2017, Eca Technology ha richiesto al gestore l'emissione di un nuovo preventivo di connessione, per la seguente motivazione *“modifica soluzione tecnica di connessione da linea MT aerea a linea MT interrata per impossibilità di acquisire servitù sulla part.lla 124 del foglio di mappa 187 per esecuzione immobiliare in corso”*;
37. a tale richiesta ha fatto seguito il preventivo del gestore del 30 maggio 2017, in cui è indicata proprio la soluzione tecnica di connessione richiesta da Eca Technology. Infatti, confrontando la soluzione tecnica riportata al paragrafo 4 del

preventivo del 31 luglio 2016 (primo preventivo), con quella riportata al paragrafo 4 del preventivo del 30 maggio 2017 (secondo preventivo), si può agevolmente verificare che l'unica differenza tra le due soluzioni tecniche riguarda l'eliminazione del tratto di linea aerea (219 m), sostituita con il prolungamento di circa 130 metri del cavo interrato. Il tracciato dell'elettrodotto di collegamento tra impianto e rete esistente è leggermente variato, poiché, per comprensibili esigenze di semplificazione dei lavori di scavo, segue la strada sterrata esistente invece di tagliare attraverso i campi;

38. ciò posto, pur essendo verosimile - in virtù della documentazione prodotta dai reclamanti e dal gestore - che in sede di stipula dell'atto notarile dell'11 maggio 2017, il direttore dei lavori incaricato da J&G indirizzò oralmente al personale del gestore la descritta proposta di "variante esecutiva", appare rilevante, ai fini della decisione del presente reclamo, quanto segue.
39. Nel corso del presente procedimento è emerso un dato incontrovertibile: Eca Technology, in data 30 maggio 2017, ha accettato senza riserve ed alcuna contestazione il secondo preventivo che effettivamente conteneva una soluzione tecnica (con interrimento dell'elettrodotto) diversa da quella individuata nella citata proposta di "variante esecutiva" - la cui fattibilità è peraltro contestata dal gestore nella citata memoria dell'11 settembre 2018 - che prevedeva lo "*spostamento di soli 3,00 metri del palo di sostegno lato utente posto nell'area già oggetto di diritto di superficie*"; la soluzione indicata nel secondo preventivo derivava dalla citata sopravvenienza, non imputabile al gestore, emersa al momento del rogito che impediva la costituzione del predetto diritto di servitù;
40. peraltro si rileva che né la richiesta di emissione del secondo preventivo in data 12 maggio 2017, né la successiva accettazione dello stesso, contengono riferimenti ai contenuti della soluzione indicata nella suddetta "variante esecutiva"; d'altra parte non può essere messa in dubbio la vincolatività del secondo preventivo accettato, atteso che la natura professionale dell'operatore - quale è Eca Technology - induce a ritenere che, al momento della sottoscrizione di tale accordo, la società fosse consapevole della portata degli impegni espressamente assunti (cfr., *ex multis*, Tar Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 1 giugno 2018, n. 1404; Id., 17 maggio 2017, n. 1114) e quindi del prevedibile prolungamento della tempistica di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, per la necessità di sottoporre il progetto all'esame delle amministrazioni competenti;
41. conseguentemente, preso atto della sussistenza di tale accordo intercorso tra le parti ed in considerazione del fatto che il secondo preventivo emesso si limitava ad accogliere la richiesta di Eca Technology di "*modifica soluzione tecnica di connessione da linea MT aerea a linea MT interrata*", si deve ritenere che tali circostanze assorbano ogni ulteriore rilievo, mosso dai reclamanti al gestore, in merito alla correttezza della soluzione tecnica indicata nel secondo preventivo, in relazione all'obbligo di prevedere la "soluzione tecnica minima di connessione" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA.

42. In conclusione, sulla base delle motivazioni che precedono, non appare imputabile al gestore un ritardo nelle attività di completamento della connessione relativa all'impianto *de quo* e pertanto la pretesa dei reclamanti non può trovare accoglimento

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da J&G S.r.l. e Eca Technology S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 125901214;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini